



## RICHESTA DI SALDO E STRALCIO DEI DEBITI A RUOLO

La Legge n. 145/2018 ha introdotto, per le **persone fisiche**, il cosiddetto “**saldo e stralcio**”, ossia una **riduzione delle somme dovute**, per **alcune tipologie di debiti** riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. Si tratta, in particolare, dei carichi derivanti dagli **omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e quelli derivanti dai **contributi previdenziali** dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. La misura interessa **esclusivamente** i contribuenti **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**.

Chi intende aderire al “saldo e stralcio” può farlo **entro il 30 aprile 2019** scegliendo se effettuare il pagamento **in un'unica soluzione**, entro il 30 novembre 2019, **oppure in 5 rate** con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Il saldo e stralcio è dedicato alle persone fisiche che hanno l'Indicatore della situazione economica (**ISEE**) **del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila** che quindi possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al “saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge n. 3/2012. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

In ultimo possono aderire al “saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di **grave e comprovata difficoltà economica**, anche i contribuenti che hanno **già aderito** alla “**rottamazione-bis**” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, **entro il 7 dicembre 2018** tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.

Per aderire al “saldo e stralcio” è necessario presentare, **entro il 30 aprile 2019**, l'apposita dichiarazione di adesione.

La legge prevede che Agenzia delle Entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento. A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d'interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. Si precisa che la legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate.

UCS-CEA ed i suoi professionisti rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire ogni supporto necessario.

Cordialmente.

UCS-CEA